

Cotutele e partenariati di tesi tra scuole universitarie svizzere e scuole universitarie partner in Europa¹

Nota esplicativa relativa 2025:

- alla [domanda di sussidio](#)
- alla stesura di un contratto di cooperazione;
- alla valutazione delle domande
- alla validità del contratto di cooperazione e alla chiusura dei lavori

Indice dei contenuti

Introduzione.....	2
1 Domanda di sussidio e impiego dei mezzi.....	3
1.1 Partecipazione	3
1.2 Consegna della domanda e valutazione.....	3
1.3 Impiego del sussidio.....	4
2 Contratto di cooperazione.....	6
2.1 In generale	6
2.2 Contenuto del contratto di cooperazione	6
2.3 Scambio d'informazioni/organizzazione della cotutela o del partenariato di tesi	7
3 Valutazione della domanda di sussidio: criteri di selezione e schema d'assegnazione	8
3.1 Criteri di valutazione delle domande.....	8
3.2 Schema d'assegnazione e sostegno finanziario	9
3.3 Comunicazione delle decisioni e impiego dei mezzi	9
4. Avvio e chiusura dei lavori	10

¹ Il bando di concorso è aperto a progetti di cotutela o partenariati di tesi con scuole universitarie partner riconosciute (<https://enic-naric.net/credential.aspx>) dello spazio Bologna (https://ehea.info/page-full_members) e, conformemente alla prassi nel quadro dei programmi di ricerca europei, con scuole universitarie partner in Israele.

Introduzione

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) sostiene finanziariamente progetti individuali di cotutela e partenariato di tesi purché basati su un contratto di cooperazione – che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito - tra una scuola universitaria svizzera e una scuola universitaria partner all'estero ([Europa](#) e Israele).

Il sussidio, pari a un importo massimo di 10 000 franchi, serve a coprire l'onere finanziario aggiuntivo derivante dalla cotutela o dal partenariato di tesi, che implica lo svolgimento del dottorato in due istituzioni, rispetto a quello legato al dottorato svolto in una sola istituzione. Si tratta quindi soprattutto della copertura delle spese di viaggio e di soggiorno del/la dottorando/a e del/la direttore/direttrice di tesi per recarsi presso la scuola universitaria partner all'estero. swissuniversities è responsabile della gestione del programma.

Nel quadro del presente programma finanziato dalla SEFRI, la cotutela e il partenariato di tesi non si limitano a una codirezione e si distinguono per:

- un lavoro di dottorato svolto sotto la direzione di due direttori/direttrici di tesi. Entrambi i/le direttori/direttrici partecipano in maniera determinante all'inquadramento del/la dottorando/a, in particolare per quanto riguarda la selezione del/la candidato/a, la definizione del progetto di ricerca, il sostegno durante la tesi e la valutazione della stessa;
- la conclusione di un contratto di cooperazione – che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito - tra le due scuole universitarie;
- un'unica discussione della tesi con la partecipazione di entrambe le scuole universitarie;
- il rilascio di uno o due diplomi recanti la menzione che la tesi è stata elaborata nel quadro di una cotutela o di un partenariato di tesi con la scuola universitaria X (cfr. più avanti per quanto riguarda la distinzione);
- il fatto che il/la dottorando/a è legato/a a entrambe le scuole universitarie, ovvero che è iscritto/a come dottorando/a presso l'istituzione e/o ha stipulato un contratto di lavoro con quest'ultima.

Distinzione tra cotutela di tesi e partenariato di tesi

Il termine «**cotutela di tesi**» è riservato ai progetti di cooperazione tra scuole universitarie abilitate a erogare entrambe titoli di dottorato. Le due istituzioni possono convenire di erogare un titolo di dottorato congiunto o due diplomi separati. Il diploma o i diplomi devono menzionare esplicitamente che la tesi è stata effettuata nel quadro di una cotutela con la scuola universitaria X.

Il termine «**partenariato di tesi**» si riferisce invece a progetti di collaborazione tra due scuole universitarie di cui una soltanto è abilitata a erogare titoli di dottorato. In questo caso sono ipotizzabili i seguenti scenari:

- 1) partenariati tra una scuola universitaria professionale (SUP) o un'alta scuola pedagogica (ASP) svizzera e una scuola universitaria all'estero abilitata a erogare titoli di dottorato o
- 2) partenariati tra un'università cantonale o un politecnico federale e una scuola universitaria all'estero non abilitata a erogare titoli di dottorato.

Soltanto l'istituzione che ha il diritto di erogare diplomi di dottorati rilascia il diploma di dottorato. Il diploma menziona esplicitamente che la tesi è stata elaborata in partenariato con la scuola universitaria X.

1 Domanda di sussidio e impiego dei mezzi

1.1 Partecipazione

Il bando di concorso è aperto a progetti di cotutela e partenariato di tesi con scuole universitarie partner riconosciute² dello spazio Bologna³ e, conformemente alla prassi dei programmi europei di ricerca, con scuole universitarie partner in Israele.

La partecipazione è aperta ai/alle dottorandi/e:

- Iscritti/e come dottorandi/e in una scuola universitaria svizzera e/o che hanno concluso un contratto di lavoro con quest'ultima;
- con cittadinanza svizzera o titolari di un permesso di soggiorno B, C o G⁴.
- che, in data 31 marzo dell'anno della consegna della domanda di sussidio, hanno studiato in Svizzera almeno un anno (due semestri) a livello di bachelor, master o dottorato (il dottorato ha inizio dalla data dell'immatricolazione)⁵. Se il numero di domande presentate supera quello delle domande che possono essere prese in considerazione, è data priorità alle persone in possesso di un diploma (bachelor, master) rilasciato da una scuola universitaria svizzera;
- che al momento della presentazione della domanda hanno al massimo 40 anni d'età (31 marzo dell'anno della consegna). Sono fatti salvi i casi eccezionali debitamente motivati (p. es. coerenza con il percorso di carriera)⁶.

La domanda di sussidio è subordinata alla presentazione di un **contratto di cooperazione** che disciplina la cotutela o il partenariato di tesi tra le due scuole universitarie e che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al punto 2.2 qui di seguito (cfr. [cap. 2 sottostante](#)).

1.2 Consegna della domanda e valutazione

La [domanda completa](#) (domanda di sovvenzione, contratto di cooperazione e altri allegati) deve essere inviata dal rettorato dell'università svizzera o da un ufficio designato dal rettorato all'indirizzo cotutelles@swissuniversities.ch entro il **31 marzo dell'anno di presentazione**, sotto forma di un unico documento PDF. Inoltre, la [domanda](#) di sovvenzione compilata in formato PDF originale deve essere anche inviata separatamente.

➔ **I documenti cartacei inviati per posta non saranno accettati.**

Al momento di inviare una candidatura, è importante presentare un dossier chiaro e coerente, con un percorso professionale «leggibile» e facile da seguire. È inoltre opportuno verificare che tutti i documenti allegati necessari siano inclusi. Si raccomanda di inviare la candidatura in anticipo e di chiarire eventuali domande in sospeso con la persona di contatto dell'alta scuola o con la segreteria generale di swissuniversities.

² <https://enic-naric.net/credential.aspx>

³ https://ehea.info/page-full_members

⁴ I cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno B, C o G allegano alla domanda di sussidio una copia di quest'ultimo.
La commissione peritale può derogare a questa condizione, qualora constati un legame chiaro e regolare tra il/la dottorando/a e la scuola universitaria svizzera.

⁵ Le persone sprovviste di un diploma rilasciato da una scuola universitaria svizzera (bachelor o master) allegano alla domanda la/le conferma/e di immatricolazione della scuola universitaria svizzera a conferma della durata degli studi in Svizzera (minimo un anno).

⁶ Le persone che in data 31 marzo dell'anno della consegna hanno più di 40 anni d'età, sono pregate di allegare alla domanda una lettera di motivazione (cfr. cap. [1.1 Partecipazione](#)).

La domanda sarà esaminata da una commissione peritale composta da tre rappresentanti dell'università cantonale o del politecnico federale, da un rappresentante SUP e da un rappresentante ASP. La commissione deciderà sulla concessione e l'importo dei sussidi in base al valore aggiunto di una cotutela o di un partenariato di tesi per il progetto di tesi del/della candidato/a. La decisione è definitiva e non impugnabile con ricorso. Il sussidio è accordato una volta sola e non può essere rinnovato. Le domande respinte possono essere ripresentate in una versione rielaborata in un secondo tempo (al massimo due nuovi depositi, ovvero tre domande per dottorando/a e progetto).

1.3 Impiego del sussidio

Le presenti linee direttrici definiscono le modalità d'impiego dei mezzi della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) attribuiti dalla commissione peritale cotutele e partenariati di tesi di swissuniversities (di seguito: sussidi di cotutela o partenariato di tesi). Esse completano il contratto di pagamento tra swissuniversities e il/la dottorando/a e il/la direttore/direttrice di tesi della scuola universitaria svizzera nonché il regolamento della scuola universitaria svizzera responsabile (p. es. il regolamento sul rimborso delle spese).

La scuola universitaria svizzera è responsabile del corretto impiego dei mezzi. Il/la direttore/direttrice di tesi è tenuto/a a provvedere che i mezzi a disposizione siano impiegati a favore di un sostegno ottimale del/la dottorando/a.

Principi

Il sussidio di cotutela è impiegato principalmente per coprire **il fabbisogno finanziario aggiuntivo generato dalla cotutela o dal partenariato di tesi** rispetto a quello legato a un dottorato conseguito in una singola istituzione. Non sono finanziate le spese generate al di fuori **della cotutela o del partenariato di tesi** (p. es. le spese di pubblicazione e di stampa della tesi).

Per quali finalità può essere impiegato il sussidio di cotutela o partenariato di tesi?

Il sussidio di cotutela o partenariato di tesi serve al rimborso:

- delle spese di trasporto e di soggiorno per recarsi presso la scuola universitaria partner
 - o del/la dottorando/a (in primo luogo);
 - o del/la direttore/direttrice di tesi della scuola universitaria svizzera.

Per spese di soggiorno s'intendono le spese per il vitto e l'alloggio generate dal soggiorno presso la scuola universitaria partner all'estero. Per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è applicabile il regolamento sul rimborso delle spese della scuola universitaria svizzera. Il sussidio non copre le spese occasionate in Paesi terzi (diversi dai due Paesi partner della cotutela o del partenariato di tesi) o legate a congressi e colloqui non direttamente legati alla cotutela o al partenariato di tesi. Inoltre, non può essere utilizzato per le spese di vitto e alloggio in Svizzera.

- Nel limite del possibile, il viaggio tra i due paesi deve avvenire in treno. Il volo è consentito solo per le lunghe distanze. Il regolamento della scuola universitaria svizzera deve essere utilizzato come riferimento.
- delle spese di viaggio e di soggiorno in Svizzera del/della direttore/direttrice di tesi della scuola universitaria partner in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi (supervisione del/la dottorando/a, incontri tra i/le direttori/direttrici di tesi);

- delle spese supplementari in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi a carico del/la dottorando/a (p. es. le spese di acquisizione del materiale⁷ gli emolumenti supplementari nella scuola universitaria partner all'estero);
- delle spese generate dalla discussione della tesi, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della giuria non assunte dalle scuole universitarie partecipanti. Il sussidio di cotutela o partenariato di tesi mira innanzitutto a coprire le spese del/la dottorando/a, non l'insieme delle spese della giuria.
- Il sussidio non può essere utilizzato per coprire le spese relative all'accompagnamento del/della dottorando/a da parte di un parente e/o di un figlio.

A partire da quando e per quanto tempo si può utilizzare il sussidio di cotutela o di partenariato?

Il diritto a impiegare il sussidio di cotutela o partenariato di tesi decorre formalmente dal momento in cui tutte le parti contraenti hanno firmato il contratto di cooperazione. Sono quindi rimborsate soltanto le spese generate dopo l'apposizione delle firme di tutte le parti contraenti sul contratto di cooperazione. L'impiego del sussidio può essere retroattivo e coprire le spese generate nei 12 mesi precedenti la consegna al 31 marzo della domanda di cotutela o partenariato di tesi (ovvero dal 1° aprile dell'anno che precede la consegna della domanda), purché il contratto di cooperazione rechi le firme di tutte le parti per quel periodo.

L'uso della borsa in periodi per i quali il/la dottorando/a dispone di finanziamenti da altre fonti è escluso, a condizione che queste altre fonti di finanziamento coprano la totalità dei costi di mobilità.

Il diritto a impiegare il sussidio decade formalmente con la conclusione (discussione) della tesi o con l'interruzione del progetto. In casi debitamente motivati, è possibile concedere un impiego puntuale del sussidio dopo la discussione della tesi, in particolare per coprire le spese generate nel paese della scuola universitaria partner all'estero dalla validazione dei risultati del progetto di cotutela o partenariato di tesi (partecipazione a congressi, ecc.) o dalla partecipazione alla cerimonia di consegna del/dei diploma/i.

⁷ A conclusione della tesi, il materiale rimane di proprietà della scuola universitaria svizzera responsabile.

2 Contratto di cooperazione

2.1 In generale

Una [domanda di sussidio](#) è presa in considerazione soltanto dopo la presentazione di un contratto di cooperazione che regola almeno gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2](#) qui di seguito. Il/la dottorando/a discuterà le modalità d'attuazione con i/le due direttori/direttrici di tesi. Entrambe le scuole universitarie elaboreranno e verificheranno il contratto che sarà firmato dai responsabili delle due scuole universitarie. Al fine di sottolineare l'impegno istituzionale, oltre alle firme dei/delle direttori/direttrici di tesi e del/la candidato/a, è auspicabile avere due livelli di firma: le due scuole universitarie si impegnano con le firme della loro direzione (ad es. Rettore/Rettrice o Presidente o persona designata dal Rettorato/Direzione) nonché dai responsabili delle rispettive facoltà/dipartimenti responsabili del dottorato (o persona designata dalla facoltà/dipartimento).

Le firme dei/delle responsabili della scuola universitaria svizzera devono obbligatoriamente figurare sul contratto di cooperazione al momento della sua consegna, la cui scadenza è il 31 marzo. Le eventuali firme mancanti della scuola universitaria partner all'estero al momento della consegna del dossier possono essere trasmesse in un secondo tempo. Il sussidio potrà essere versato solo dopo l'apposizione di tutte le firme sul contratto di cooperazione. Il/la dottorando/a veglierà a che le parti interessate (presso la scuola universitaria svizzera e quella all'estero) intraprendano i passi necessari. La raccolta delle firme può richiedere un certo tempo, si consiglia pertanto di avviarla quanto prima.

Le scuole che non impiegano moduli di contratto propri possono utilizzare il contratto di cooperazione modello di swissuniversities ([tedesco](#), [francese](#) e [inglese](#)). Il testo può essere adeguato alle esigenze particolari delle scuole universitarie interessate e/o delle discipline, ma deve almeno regolamentare gli elementi obbligatori menzionati al [punto 2.2 qui di seguito](#).

2.2 Contenuto del contratto di cooperazione

Le due scuole universitarie interessate sono responsabili del contenuto del contratto di cooperazione. Disciplinano congiuntamente le questioni amministrative e quelle legate agli aspetti tecnici della supervisione, segnatamente:

Elementi obbligatori

Il contratto di cooperazione deve obbligatoriamente regolare almeno i seguenti elementi:

- Nome delle due scuole universitarie
- Nome del/della dottorando/a
- Titolo della tesi
- La designazione di un/a direttore/direttrice di tesi per ciascuna istituzione, i quali esercitano congiuntamente le competenze attribuite in materia di responsabilità e di controllo della tesi di cotutela o di partenariato e si impegnano ad assolvere la loro funzione di supervisori del/la dottorando/a
- La suddivisione del tempo di lavoro tra le due istituzioni

- Rilascio del diploma di dottorato e menzione della cotutela o del partenariato di tesi:
 - Nel caso di un'università cantonale o di un politecnico federale il contratto deve precisare:
 - a) se ciascuna di esse conferisce un diploma di dottorato o un diploma di dottorato congiunto e
 - b) se il/i diploma-i di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in cotutela di tesi con la scuola universitaria X⁸.
 - Nel caso di una SUP o di una ASP il contratto deve precisare:
 - c) se il diploma di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in partenariato con la scuola universitaria svizzera X.

Elementi supplementari

Oltre alle informazioni obbligatorie sopra menzionate, le due scuole universitarie dovrebbero anche regolare i seguenti elementi:

- La data d'inizio della cotutela o del partenariato di tesi;
- La durata prevista della cotutela o del partenariato di tesi;
- L'entrata in vigore e la validità della cotutela o del partenariato di tesi;
- le spese da coprire, segnatamente le spese annuali d'iscrizione e di studio che il/la dottorando/a paga soltanto in una delle due istituzioni partner, con la precisazione che, nel caso in cui il/la dottorando/a è iscritto/a in entrambe le istituzioni, una delle due lo esonera dal pagamento delle corrispondenti spese;
- La designazione della scuola universitaria e del Paese in cui la tesi sarà discussa;
- Le modalità di costituzione e di nomina della giuria nel quadro della discussione della tesi;
- La lingua in cui la tesi sarà redatta e discussa e la lingua del riassunto orale e scritto;
- La pubblicazione della tesi nonché le indicazioni concernenti la consegna, gli autori e la riproduzione della tesi;
- L'assicurazione malattia e infortuni del/la dottorando/a in entrambi i Paesi.

2.3 Scambio d'informazioni/organizzazione della cotutela o del partenariato di tesi

Le scuole universitarie che partecipano al progetto di cotutela o di partenariato di tesi attuano, per il tramite dei servizi competenti o dei due direttori di tesi, le procedure atte a garantire uno scambio continuo delle informazioni e dei documenti necessari all'organizzazione e alla realizzazione della cotutela o del partenariato di tesi, compresa la documentazione tecnica relativa alle disposizioni regolamentari nazionali o della scuola universitaria in materia di studi dottorali, proprietà intellettuale del soggetto della tesi, consegna, stampa e pubblicazione della tesi nonché utilizzo e protezione dei risultati della ricerca. Se necessario o richiesto, le disposizioni relative alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale possono costituire oggetto di un allegato separato.

⁸ Nel caso di un partenariato tra un'università cantonale o un politecnico federale e una scuola universitaria all'estero che non ha il diritto di conferire dottorati, soltanto l'università cantonale o il politecnico federale rilascia il diploma di dottorato. Il contratto deve precisare se il diploma di dottorato o un documento di accompagnamento menziona che si tratta di un dottorato in partenariato con la scuola universitaria all'estero X.

3 Valutazione della domanda di sussidio: criteri di selezione e schema d'assegnazione

3.1 Criteri di valutazione delle domande

Gli esperti valutano le domande in base ai seguenti criteri formali (approvati dal Segretariato generale di swissuniversities prima della seduta di valutazione):

Correttezza formale, completezza e leggibilità del dossier:

- Il programma si applica esclusivamente agli studi di dottorato.
- Il dossier di candidatura forma un insieme coerente e contiene tutte le informazioni importanti per la valutazione della domanda. La carriera del/la dottorando/a è leggibile ed è chiaro come il progetto Cotutelle si situa in questo contesto.
- L'accordo di cooperazione regola almeno i punti obbligatori menzionati nel [punto 2.2](#). L'accordo di cooperazione deve essere firmato dal/dalla presidente o dal/dalla rettore/rettrice della scuola universitaria svizzera o da una persona da loro designata⁹. Le firme dei responsabili della scuola universitaria svizzera sono obbligatorie per la presentazione della domanda. Tuttavia, le firme della scuola universitaria partner che mancano in questo momento possono essere presentate più tardi.
- Le sezioni del modulo di domanda non devono essere modificate.

1. Rispetto delle condizioni personali (cfr. [cap. 1.1](#))

2. Pari opportunità: se sono depositate più domande di quante non ne possano essere considerate, la commissione peritale provvede ad assicurare una ripartizione equilibrata tra le candidature femminili e quelle maschili, purché le domande siano della stessa qualità.

3. Ripartizione regionale e per ambito disciplinare: il programma deve essere aperto al numero più elevato possibile di scuole universitarie svizzere e interessare più ambiti disciplinari possibili. Se le domande presentate sono più numerose di quelle che possono essere considerate, gli esperti possono limitare il numero di domande per direttore/direttrice di tesi.

4. Impostazione del progetto di cotutela o di partenariato di tesi:

- Valore aggiunto: utilità della cotutela o del partenariato di tesi (legame con entrambe le istituzioni e doppia supervisione) e/o della cooperazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato/a.
- Complementarità: ripartizione opportuna dei lavori di ricerca tra la Svizzera e il Paese partner della cotutela o del partenariato di tesi. Nel caso di un partenariato di tesi tra una SUP o un'ASP svizzera e una scuola universitaria all'estero, occorre tenere conto delle specificità del tipo e della metodologia di ricerca della SUP o dell'ASP.

⁹ Al fine di sottolineare l'impegno istituzionale, oltre alle firme dei/delle direttori/direttrici di tesi e del/la candidato/a, è auspicabile avere due livelli di firma: le due scuole universitarie si impegnano con le firme della loro direzione (ad es. Rettore/Rettrice o Presidente o da una persona da loro designata) nonché dai responsabili delle rispettive facoltà/dipartimenti responsabili del dottorato (o da una persona da loro designata).

3.2 Schema d'assegnazione e sostegno finanziario

1. Schema d'assegnazione: gli esperti concedono i sussidi in base al seguente schema d'assegnazione:

È finanziato

10 000 CHF al massimo
(nel quadro dei mezzi a disposizione e fatto salvo il pto. 2 qui di seguito)

- Il progetto di cotutela o partenariato di tesi impostato correttamente e provvisto di un piano d'esecuzione realistico;
- il progetto che presenta in modo convincente il valore aggiunto della collaborazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato/a.

Non è finanziato

Nessun sostegno finanziario

- Il progetto di cotutela o partenariato di tesi la cui impostazione e/o il piano d'esecuzione non adempiono o adempiono soltanto parzialmente i criteri;
 - il progetto che non presenta in modo convincente la necessità o il valore aggiunto della cooperazione con l'istituzione partner all'estero per il progetto di tesi del/della candidato/a..
-

2. Sussidi ridotti: Indipendentemente dalla qualità della candidatura, può essere concesso un sussidio ridotto alle domande per progetti che si trovano in una fase avanzata e/o il cui contratto di cooperazione scade a breve, secondo la data finale ivi contenuta. Inoltre, tutte le altre fonti di finanziamento relative ai costi di mobilità e/o la distanza geografica tra le due scuole universitarie potranno essere prese in considerazione nella determinazione dell'importo del contributo e comportare una riduzione del finanziamento.
3. Unicità del sostegno finanziario: un progetto di dottorato può ottenere soltanto un sussidio per la sua intera durata.
4. Nessun diritto automatico: non sussiste un diritto automatico all'ottenimento di un sussidio.

3.3 Comunicazione delle decisioni e impiego dei mezzi

1. Comunicazione delle decisioni

Il Segretariato generale di swissuniversities comunica le decisioni al/alla direttore/direttrice di tesi svizzero/a e al/la candidato/a per via elettronica. Gli/le esperti/e si riservano il diritto di assoggettare l'esecuzione dei progetti selezionati a determinate condizioni da soddisfare per l'erogazione del sussidio o a formulare proposte di modifica. Nessuna corrispondenza verrà scambiata in merito alle decisioni tra il segretariato generale di swissuniversities e il/la direttore/direttrice di tesi e il/la candidato/a. Il segretariato generale di swissuniversities è a disposizione del responsabile delle cotutele e/o dei partenariati di tesi all'interno della scuola universitaria svizzera interessata per eventuali chiarimenti necessari per la comprensione della decisione.

2. Nessuna possibilità di ricorso

La decisione della commissione peritale è definitiva. Le domande respinte possono essere ripresentate in una versione rielaborata in un secondo tempo (al massimo due nuovi depositi, ovvero tre domande per dottorando/a e progetto).

3. Versamento e amministrazione dei mezzi

I mezzi sono versati alla scuola universitaria svizzera e posti sotto la responsabilità del/della direttore/direttrice di tesi della scuola universitaria svizzera; a tal fine è firmato un contratto. Per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno è applicabile il regolamento sul rimborso delle spese della scuola universitaria svizzera. Su richiesta, la scuola universitaria svizzera deve essere in grado di presentare il resoconto dettagliato delle spese sostenute, incluse le ricevute. La scuola universitaria svizzera conserva le ricevute delle spese secondo il proprio regolamento interno.

4 **Avvio e chiusura dei lavori**

Per swissuniversities la cotutela o il partenariato di tesi ha inizio dall'apposizione dell'ultima firma sul contratto di cooperazione (sono rimborsate soltanto le spese generate in seguito a questa data).

Le due istituzioni pongono fine alle disposizioni del contratto di cooperazione congiuntamente e con effetto immediato se il dottorando comunica per scritto l'interruzione dei lavori in relazione con la cotutela o il partenariato di tesi o se i due direttori di tesi non lo autorizzano a continuare.

Dopo la difesa della tesi o simile, così come in caso di interruzione, il relatore della tesi dell'università svizzera è tenuto a informare swissuniversities sull'utilizzo dei fondi o su un eventuale saldo residuo (su richiesta: resoconto dettagliato delle spese sostenute, incluse le ricevute). Il/la direttore/direttrice di tesi della scuola universitaria svizzera e il/la beneficiario/a sottopongono al Segretariato generale di swissuniversities un rapporto finale in [tedesco](#) o [francese](#) tramite l'apposito modulo che informa sul conseguimento del dottorato o sui motivi dell'abbandono dei lavori. Essi dovranno allegare una copia del/i diploma/i e inviarli per via elettronica a cotutelles@swissuniversities.ch. I mezzi non impiegati devono essere rimborsati a swissuniversities. Quest'ultima emetterà una fattura al ricevimento del rapporto finale. La scuola universitaria svizzera deve conservare i giustificativi di spesa in conformità al proprio regolamento interno.